

Prot. n. 0010529

Roma, 19.09.2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto – Legge 22 agosto 2014, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno.

B) Ministero della Salute – Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125

C) Art. 29 Schema decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" – detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

D) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

A) Decreto - Legge 22 agosto 2014, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno".

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 22 agosto 2014 il decreto indicato all'oggetto, con il quale il Governo ha approntato nuove misure volte a contrastare i fenomeni di illegalità e violenza connessi alle manifestazioni sportive.

In primo luogo, l'art. 1 del decreto in questione inasprisce le misure sanzionatorie connesse alla fattispecie di reato delineata dall'art. 1 della legge 401/1989 (frode in competizioni sportive). Ciò premesso, «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente dal corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni (in luogo di «da un mese a un anno») e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000» (in luogo di «da euro 258 a euro 1.032»).

Peraltro, nel caso in cui il risultato della competizione oggetto di frode fosse influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, la pena originariamente prevista (reclusione da tre mesi a due anni) è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si rammenta, tuttavia, che tali disposizioni inizieranno a spiegare i propri effetti a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Un'altra importante misura adottata dal decreto - legge in questione consiste nella statuizione di modifiche all'art. 6 della legge 401/1989, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. "DASPO").

Ciò premesso, per effetto del suddetto intervento emendativo, il questore può disporre il divieto di accesso (DASPO) ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro i quali partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Tale divieto può essere stabilito non più solo nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati connessi alle manifestazioni sportive (aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, porto d'armi senza autorizzazione o di oggetti contundenti, uso di caschi protettivi, discriminazione razziale, lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive), ma, più in generale, per tutti i delitti contro l'ordine pubblico, nonché per i delitti di comune pericolo, commessi mediante violenza, e per coloro i quali introducano o esponano striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce.

Il DASPO può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro i quali, sulla base degli elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze.

In particolare, in caso di condotta di gruppo, la durata del DASPO non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona che risulti essere già destinataria del DASPO è sempre operante la prescrizione, ma la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.

Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del divieto medesimo. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ne ha disposto l'ultimo. Tale cessazione è concessa a condizione che il soggetto interessato abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

Inoltre, tra gli altri interventi adottati, si segnalano i seguenti:

- il divieto di introduzione negli stadi di «altre scritte o immagini che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce», fermo restando il già previsto divieto di introduzione o esposizione di striscioni o cartelli inneggianti alla violenza; coloro i quali violano tale prescrizione possono essere sanzionati con DASPO;
- l'ampliamento del divieto, in capo alle società sportive, di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. Il divieto è stato esteso ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. È fatto, altresì, divieto per le società di stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di DASPO aventi ad oggetto la concessione dei diritti conferiti dalla registrazione (segni distintivi, marchi);
- l'ampliamento del divieto, nei confronti delle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di DASPO ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- la possibilità per il Ministro dell'Interno di disporre, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza e con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Ciò in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio e al di fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza. Con lo stesso decreto è disposto il divieto di vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate;
- è consentita l'applicazione dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti di coloro i quali commettono reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica o religiosa;
- sono semplificate le procedure amministrative preordinate al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione di interventi che sono finalizzati ad implementare negli impianti sportivi standard di sicurezza più elevati, in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale;
- sono inasprite le sanzioni per chiunque entri negli impianti, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattenga, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto.

Si segnala, infine, che il disegno di legge di conversione del presente decreto (AC 2616) è attualmente in discussione in prima lettura alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 21 ottobre 2014.

B) Ministero della Salute - Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 27 dicembre 2013, n. 125.

Il Ministro della Salute, in data 8 agosto 2014, ha approvato le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 4, comma 10 – septies, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Ciò premesso, è opportuno sottolineare che le suddette Linee Guida non si applicano all'attività ludica e amatoriale, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (cd. "decreto Balduzzi"), l'attività "ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."

Resta ferma, inoltre, la distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica, che, in base al DM 18 febbraio 1982, è demandata alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, così come la determinazione dell'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.

In base alle suddette Linee Guida, si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate:

- da coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- coloro i quali partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- dagli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche (non, quindi, per l'educazione motoria curricolare).

Tale classificazione risulta essere sostanzialmente analoga a quella illo tempore stabilita dal DM 28 febbraio 1983, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".

I certificati per l'attività sportiva non agonistica continuano a poter essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, nonché dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI.

Coloro i quali praticano attività sportive non agonistiche devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Gli esami clinici necessari ai fini del rilascio del suddetto certificato medico risultano essere: anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita,

elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Il medico certificatore è tenuto a conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché della ulteriore documentazione eventualmente prodotta.

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono assolvere a tale obbligo anche mediante registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto ministeriale recante le suddette Linee Guida è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

C) Art. 29 Schema decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" – detrazione IVA al 50% per sponsorizzazioni.

E' in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali" (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 99), licenziato con parere favorevole dalle competenti Commissioni di Camera e Senato e adottato in attuazione della legge 23/2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che, all'articolo 7, ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi in materia di semplificazione, finalizzati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

Tale decreto reca una disposizione di notevole interesse per l'ordinamento sportivo dal momento che all'art. 29 (rubricato "Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione), nel modificare l'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972, prevede un regime forfettario di determinazione dell'IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento.

Con la suddetta modifica normativa, pertanto, muta il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento: in particolare, è stata aumentata al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Ciò premesso, considerato che i soggetti che optano per l'applicazione del regime fiscale agevolato ex lege 398/1991 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 25 della legge 133/1999) applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dal citato art. 74, comma 6, DPR 633/1972, attraverso tale modifica è stata stabilita un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra quelle per le quali la detrazione è forfettizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di sponsorizzazione (per le quali, di converso, la detrazione

è attualmente pari al 10 per cento), mentre resta fissa la riduzione a un terzo per le operazioni di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

La ratio di tale intervento emendativo è da individuarsi nell'ottica della riduzione del contenzioso, dovuto, in particolare, alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.

Il decreto in oggetto è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

D) Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 210 del 10 settembre 2014, è stato pubblicato l'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

In detto elenco, che l'ISTAT è tenuto a pubblicare annualmente sulla Gazzetta Ufficiale a norma della citata disposizione di legge, tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali sono elencati tra gli altri:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- CONI Servizi S.p.a.
- Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

Sono state inserite, altresì, le seguenti Federazioni:

- Federazione Italiana giuoco squash (FIGS)
- Federazione ciclistica italiana (FCI)
- Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione italiana badminton (FIBa)
- Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- Federazione Italiana bocce (FIB)
- Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- Federazione italiana canottaggio (FIC)
- Federazione italiana cronometristi (FICr)
- Federazione Italiana danza sportiva (FIDS)
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- Federazione Italiana golf (FIG)
- Federazione italiana hockey (FIH)
- Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- Federazione italiana motonautica (FIM)
- Federazione Italiana nuoto (FIN)
- Federazione Italiana pallacanestro (FIP)
- Federazione Italiana pallavolo (FIPAV)
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS)
- Federazione Italiana pesistica (FIPE)
- Federazione italiana scherma (FIS)
- Federazione Italiana sci nautico e wakeboard (FISW)
- Federazione italiana sport equestri (FISE)
- Federazione italiana taekwondo (FITA)

- Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- Federazione italiana triathlon (FITRI)
- Federazione italiana vela (FIV)
- Federazione motociclistica italiana (FMI)
- Federazione pugilistica italiana (FPI)
- Unione italiana tiro a segno (UITS)

Considerata la complessità della materia e gli effetti connessi all'inclusione delle Federazioni nell'ambito dell'elenco ISTAT, si rappresenta che sono in corso contatti ad hoc tra il Presidente ed il Segretario Generale del CONI ed i vertici dell'ISTAT, all'esito dei quali si provvederà a dare tempestiva informazione.

Cordiali saluti.


Roberto Fabricini
Segretario Generale